



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Alfredo Grasselli

Presidente

Tommaso Martino

Primo Referendario (relatore)

Alessandro De Santis

Referendario

nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Decreto n. 2 del 2024 del Presidente della Sezione;

Vista la deliberazione n. 50/2024/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2024;

Viste le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2021 e 2022, redatte dall'Organo di revisione del Comune di **Capaccio Paestum (SA)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le note istruttorie prot. n. 1058 del 16 febbraio 2024 e n. 3453 del 27 maggio 2024;

Vista l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore per la trattazione collegiale;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025 di convocazione della Sezione per il giorno 16 gennaio 2025;

Udito il relatore, Primo Referendario Dott. Tommaso Martino.

Premesso

Nell'ambito delle funzioni di controllo sugli equilibri di bilancio assegnate alla Sezione regionale, il Magistrato istruttore ha inoltrato al Comune di **Capaccio Paestum** (SA) la nota prot. n. 1058 del 16 febbraio 2024, nella quale, ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, dell'articolo 148-bis del TUEL e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono stati chiesti chiarimenti, con particolare riferimento (tra le altre) alle seguenti questioni contabili:

- ✓ modalità di determinazione della cassa vincolata, all'1.01 ed al 31.12, di ciascun esercizio preso in esame, dal 2015 al 2022;
- ✓ mancata ricostituzione, a fine esercizio, delle anticipazioni di cassa utilizzate;
- ✓ ritardo nei pagamenti dei debiti;
- ✓ sottodimensionamento del Fondo garanzia crediti commerciali;
- ✓ sottodimensionamento del FCDE, con conseguente errata determinazione dei fondi accantonati (riga B) nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dei rendiconti di gestione, dal 2015 al 2022;
- ✓ modalità di determinazione e contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità;
- ✓ modalità di determinazione e contabilizzazione del fondo contenzioso;
- ✓ sottodimensionamento del Fondo perdite partecipate.

In data 14 marzo 2024 è pervenuta alla Sezione (ed è stata acquisita in pari data, con prot. n. 1827) una richiesta (prot. n. 11710 del 14.03.2024) di proroga al 6 maggio 2024 del termine previsto per la trasmissione dei chiarimenti richiesti, concessa con nota prot. n. 2031 del 21 marzo 2024.

Successivamente, in data 22 maggio 2024 il Magistrato istruttore ha incontrato i rappresentanti dell'Ente, che avevano formalmente richiesto un incontro, a seguito del quale è stata inoltrata all'Ente, con nota prot. n. 3453 del 27 maggio 2024, una richiesta istruttoria integrativa, riguardante specificamente lo stato di avanzamento degli interventi a valere sui fondi PNRR.

Con nota prot. n. 27257 del 26.06.2024 (acquisita al prot. di questa Sezione in pari data con n. 4049) e con nota integrativa prot. n. 34291 del 21.08.2024 (acquisita al prot. di questa Sezione in data 22.08.2024 con n. 5470), l'Ente ha fornito i riscontri istruttori richiesti.

Successivamente, con nota prot. n. 44214 del 30.10.2024 (acquisita al prot. di questa Sezione in data 31.10.2024 con n. 8085), il Comune ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.10.2024, con la quale ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale, prevista e disciplinata dall'art. 243-bis, comma 1, del D.lgs.267/2000, confermando, in tal modo, le criticità rilevate in sede istruttoria, ancor prima che la Sezione, completata l'attività istruttoria, deliberasse – con specifica pronuncia di accertamento – sulle condizioni finanziarie dell'Ente.

Considerato in fatto e in diritto

L'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, ha previsto l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo, formulate sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte stessa. Si tratta di una peculiare forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto, tra fattispecie e parametro normativo, all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio. Tale controllo (Corte cost., sent. n. 60/2013) configura un sindacato generale e obbligatorio sui bilanci preventivi e sui rendiconti di gestione, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti e il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea, collocandosi nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione.

L'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha rafforzato tali controlli. Nel caso di accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Successivamente, allo scadere dei 60 giorni, la magistratura contabile deve svolgere un secondo accertamento, concernente: a) l'esistenza di misure correttive; b) la loro idoneità ad assorbire lo squilibrio rilevato.

L'effetto legale di tale accertamento può essere la "preclusione" dei programmi di spesa privi di copertura o di sostenibilità finanziaria, ai sensi del comma 3, dell'art. 148-bis del TUEL.

Il controllo avviato ai sensi dell'art. 148-bis TUEL ha, pertanto, una finalità "preventiva", nel senso che, come sottolineato dalla Corte costituzionale, *"Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, detti controlli possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio"* (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013) (sentenza n. 40 del 2014).

Con deliberazione n. 66 del 28 ottobre 2024 il Consiglio Comunale, prendendo atto che lo squilibrio complessivo dell'Ente era tale da non consentire il ripiano del maggior disavanzo con gli strumenti ordinari (artt. 188 e 193 TUEL), ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000.

Trattasi, pertanto, di misure che sono in corso di attuazione e che potranno essere valutate a seguito delle relative decisioni dell'Ente sul Piano di riequilibrio.

In merito si evidenzia che, per consolidata giurisprudenza contabile, *"la mera manifestazione della volontà di formulare un Piano di riequilibrio pluriennale non può ritenersi da sola uno strumento correttivo sufficiente a porre rimedio, sia pure graduale, al disequilibrio perché priva delle misure correttive concrete che, invece, devono essere indicate nel piano"* (cfr. sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 18/2020).

Difatti, è solo con la deliberazione del Consiglio comunale di effettiva approvazione del Piano che le misure correttive verranno concretamente individuate. In definitiva, *"il piano di riequilibrio può contenere le misure correttive richieste da una delibera ex art. 148-bis, specialmente quando ci si trovi di fronte a squilibri di tipo strutturale e la verifica della loro concretezza ed effettività, derivante dall'essere immediatamente incidenti sul ciclo di bilancio in corso e sul relativo sistema delle autorizzazioni di spesa, dovrà essere compiuta dalla Sezione regionale di controllo, al momento della ricezione del piano, ex art. 243-quater, comma 1, Tuel, al solo limitato fine di concludere la procedura prevista dall'art. 148-bis"* (cfr. sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 18/2020).

Ciò precisato, il Collegio prende atto che, rispetto alle richieste formulate ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, l'Ente ha prodotto un riscontro istruttorio e successivamente ha deciso di far ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel.

Considerato, inoltre, che il comma 3 della medesima disposizione prescrive che *"Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo"*, questa Sezione potrà pronunciarsi sull'adeguatezza delle misure stesse in sede di approvazione ed esame del PRFP ex art. 243-quater, comma 3 del TUEL, a seguito della trasmissione, da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, della relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Nelle more della ricezione della relazione sopra richiamata questa Sezione si riserva, comunque, di monitorare l'andamento della gestione finanziaria del Comune in questione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Campania

ACCERTA

che il comune di **Capaccio Paestum (SA)**, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 ottobre 2024 ha deciso di far ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, le cui misure rilevano anche ai fini e per gli effetti dell'art. 148-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RINVIA

agli accertamenti e alle valutazioni da svolgere, in seguito alla ricezione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 243-quater, comma 1 del TUEL, in ordine alla congruenza dei contenuti del piano, ai fini dell'approvazione o del diniego dello stesso, ex articolo 243-quater, comma 3 del TUEL;

INVITA

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di **Capaccio Paestum (SA)** ad esercitare la propria funzione di collaborazione e vigilanza sulla gestione economico-finanziaria con la massima diligenza e nel pieno rispetto della vigente normativa;

DISPONE

- ✓ che copia della deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- ✓ che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il Magistrato relatore
Tommaso Martino



Il Presidente
Alfredo Grasselli



Depositata in Segreteria il

16 GEN. 2025

Il Direttore della Segreteria
dott. Giuseppe Imposimato

